

SETTORE

MANOVRE

**LE ALTRE NOVITÀ DEL
C.D. "DECRETO SOSTEGNI"**

RIFERIMENTI

- DL n. 41/2021
- Informative SEAC 24.3.2021, n. 93, 25.3.2021, n. 94, 26.3.2021 n. 95 e 29.3.2021 n. 96

IN SINTESI

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.3.2021 le disposizioni previste dal c.d. "Decreto Sostegni".

In aggiunta alle novità riguardanti:

- il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19;
- la proroga della sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento / avvisi di accertamento ecc., alla c.d. "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio";
- l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010;
- la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità;

si segnala:

- l'istituzione di uno specifico fondo destinato agli operatori in Comuni a vocazione sciistica;
- la conferma della proroga al 31.3.2021 dell'invio all'Agenzia delle Entrate della CU 2021 e al 10.6.2021 della conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019;
- il rinvio al 2023 delle segnalazioni di allerta da parte dell'Agenzia delle Entrate previste dal c.d. "Codice della crisi d'impresa".

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", contenente *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto a favore degli *"operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»"* sono state esaminate nelle Informative SEAC [24.3.2021, n. 93](#), [25.3.2021 n. 94](#) e [26.3.2021, n. 95](#).

REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA - Art. 1, comma 10

In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori / intermediari a seguito dell'emergenza COVID-19, è **differita** la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei requisiti IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.7.2021**;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022**.

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI - Art. 2

È previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle **Regioni** e alle **Province autonome** di Trento e Bolzano finalizzato all'erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di **vendita di beni / servizi al pubblico**, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.



Il contributo in esame **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - Art. 3

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** e che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame, ha:

- previsto un **incremento** della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il **nuovo comma 22-bis** che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'**autorizzazione della Commissione UE**.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Art. 4

Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

- la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi

dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anzichè entro il 31.3);

- relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;

sono state esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ - Art. 5, commi da 1 a 7

Le disposizioni che prevedono la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 sono state esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI - Art. 5, comma 8

Le disposizioni relative alla proroga del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019 sono state esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

CONTROLLO VERSAMENTI IVA - Art. 5, comma 10

È disposta la **ripresa dell’attività di controllo** della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei **dati relativi al terzo trimestre 2020**.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO - Art. 5, comma 12, lett. a)

È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo** di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.

CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE - Art. 5, comma 14

Con la modifica dell’art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019, che ha “aggiornato” il D.Lgs. n. 147/2020, c.d. “Codice della crisi d’impresa” (Informativa SEAC [16.12.2020, n. 370](#)), è stabilito che **l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore** del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per **IVA non versata** risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) **decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023**, ossia dal secondo anno successivo all’1.9.2021 (data di entrata in vigore del citato Codice).

PROROGA WEB TAX - Art. 5, comma 15

Con la modifica dell’art. 42, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) è prorogato:

- dal 16.2 al 16.5 dell’anno successivo il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali, c.d. “web tax”;
 - dal 31.3 al 30.6 il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei servizi tassabili;
- da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa che nell’anno, realizzano congiuntamente

(singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Inoltre è stabilito che per le operazioni imponibili nel 2020 l'imposta è versata entro il 16.5.2021 e la relativa dichiarazione va presentata entro il 30.6.2021.

CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 - Art. 5, comma 16

La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è considerata **tempestiva se effettuata, "al più tardi", entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.**

CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA - Art. 5, commi da 19 a 22

È disposta la proroga:

- dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
 - entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all'Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili / proventi equiparati agli utili;
 - per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie);
- dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO - Art. 10, commi da 1 a 9

Oltre a prevedere "nuovamente" l'erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità (€ 1.000) di cui agli artt. 15, comma 1 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [4.1.2021, n. 1](#)) al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400. L'indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.4.2021 nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

Relativamente al **settore turismo / stabilimenti termali** è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali**;
- **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori; che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
 - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
 - non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 23.3.2021.

La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che, cumulativamente, sono:

- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 23.3.2021, di pensione / lavoro dipendente.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

Relativamente ai **settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali**, è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali** e lavoratori in somministrazione che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
 - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
 - nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
 - non hanno un contratto in essere al 24.3.2021.

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori “porta a porta”) di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
 - titolari di partita IVA attiva;
 - iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

Relativamente al **settore dello spettacolo** è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17, e 18, D.Lgs. n. 81/2015 senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2015;

ovvero

- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 10, commi da 10 a 15

È previsto il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che

hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L'indennità:

- spetta nella misura di:
 - € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
 - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
 - € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI - Art. 1, comma 11, primo periodo

A seguito dell'abrogazione dei commi 14-bis e 14-ter dell'art. 1, DL n. 137/2020 è **soppresso** il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

CONTRIBUTO COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - Art. 1, comma 11, secondo periodo

Con la modifica della lett. a) del comma 1 dell'art. 59, DL n. 104/2020 il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è **limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**.

FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI - Art. 13

È incrementato di € 10 milioni il fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE - Art. 14, comma 1

È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui all'art. 13-quaterdecies, DL n. 137/2020 a favore degli Enti del Terzo settore al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

ADEGUAMENTO STATUTI ONLUS / ODV / APS - Art. 14, comma 2

È **differito dal 31.3 al 31.5.2021** il termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS per **provvedere all'adeguamento del proprio statuto** al fine dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE / PESCA / ACQUACOLTURA - Art. 19

È prevista l'estensione anche al **periodo retributivo del mese di gennaio 2021** dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore dei soggetti operanti nell'ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) che svolgono le attività desumibili dalla

seguinte Tabella.

| Codice attività | Descrizione |
|-----------------|--|
| 01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
| 02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
| 03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
| 11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
| 11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
| 11.05.00 | Produzione di birra |
| 46.21.22 | Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
| 46.22.00 | Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
| 47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
| 82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |



Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*.

FONDO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - Art. 26

È prevista l'istituzione per il 2021 di un apposito **fondo da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano** da destinare al sostegno delle **categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19**, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.

AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID-19 - Art. 28

A seguito dell'emergenza COVID-19 la Commissione UE ha emanato la Comunicazione 19.3.2020 1863 final *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*, con la quale ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato. Tale Comunicazione, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, è stata più volte modificata e prorogata.

Ora, modificando gli artt. da 54 a 61, DL n. 34/2020, c.d. *“Decreto Rilancio”*, sono state **recepiti le (ultime) modifiche apportate** alla predetta Comunicazione in data 28.1.2021. In particolare con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto:

- l'aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni;
- l'aumento del massimale degli aiuti:
 - a € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura;

RIPRODUZIONE VIETATA

– a € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Inoltre, gli aiuti **sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese** possono essere **concessi entro il 31.12.2021**.

ESENZIONE CANONE UNICO - Art. 30, comma 1, lett. a) e b)

Con la modifica dell'art. 9-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, **a favore:**

- **dei pubblici esercizi** di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), **titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 - 31.12.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;
- **dei titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati per il periodo 1.3 - 15.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;

è riconosciuto l'**esonero, per il periodo dall'1.1 al 30.6.2021, dal pagamento:**

- **del canone unico** introdotto dall'art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), a decorrere dal 2021, in sostituzione della TOSAP / COSAP / imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni / canone installazione mezzi pubblicitari / canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/92, per le strade di pertinenza di Comuni e Province;
- **del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi** appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, previsto, a decorrere dal 2021, dall'art. 1, comma 837, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

È inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e **senza applicazione dell'imposta di bollo**.

CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI LOCAZIONE - Art. 42, comma 8

È prevista l'abrogazione dell'art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione (Informativa SEAC [1.2.2021, n. 31](#)).

Resta in vigore l'analoga disposizione contenuta nell'art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.

■